

ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE

CONSIGLIO DIRETTIVO

DELIBERAZIONE N. 11764

Il Consiglio Direttivo dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, riunito in Roma il 24 febbraio 2011 alla presenza di n. 33 suoi componenti su un totale di n. 36;

visto l'art. 29, comma 11 - lettera d), della legge 30 dicembre 2010 n. 240, con il quale, dalla data di entrata in vigore della stessa, è abrogato l'art. 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997 n. 449;

visto altresì l'art. 22 della succitata legge 240/2010 che attribuisce alle università, le istituzioni e gli enti pubblici di ricerca e sperimentazione, l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) e l'Agenzia spaziale italiana (ASI), nonché le istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'articolo 74, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, nell'ambito delle relative disponibilità di bilancio, la possibilità di conferire assegni per lo svolgimento di attività di ricerca;

vista la deliberazione del Consiglio Direttivo n. 6231, in data 30 ottobre 1998, con la quale è stato adottato il Regolamento per il conferimento degli assegni per la collaborazione ad attività di ricerca dell'INFN, successivamente modificato con deliberazioni dello stesso Consiglio n. 7828 del 29 novembre 2002 e n. 11450 del 28 maggio 2010;

ritenuto di dover apportare modifiche al vigente Regolamento, secondo le prescrizioni dettate dalla legge 240/2010;

su proposta della Giunta Esecutiva;

con n. 33 voti a favore;

DELIBERA

1. Al Regolamento per il conferimento degli assegni per la collaborazione ad attività di ricerca dell'INFN, approvato con deliberazione del Consiglio Direttivo n. 6231, in data 30 ottobre 1998 e successivamente modificato con deliberazioni dello stesso Consiglio n. 7828 del 29 novembre 2002 e n. 11450 del 28 maggio 2010, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) L'art. 1 è sostituito dal seguente:

"Art. 1 - L'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare può conferire assegni per la collaborazione all'attività di ricerca ai sensi dell'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, con lo scopo di consentire l'accesso a studiosi in possesso curriculum scientifico professionale idoneo allo svolgimento di attività di ricerca scientifica e tecnologica dell'INFN, con esclusione del personale di ruolo dell'INFN."

b) La lettera b) dell'art. 3 è sostituita dalla seguente:

"Art. 3 lettera b) - la durata degli assegni che può essere compresa tra uno o tre anni; gli assegni sono rinnovabili e la durata complessiva, compresi gli eventuali rinnovi non può essere

superiore a quattro anni ad esclusione del periodo in cui l'assegno è stato fruito in coincidenza con il dottorato di ricerca, nel limite massimo della durata legale del relativo corso".

b) La lettera c) dell'art. 3 è sostituita dalla seguente:

"Art. 3 lettera c) - l'importo annuo da determinarsi sulla base di un importo minimo stabilito con decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca; nel caso di durata pluriennale del rapporto di collaborazione, l'importo dell'assegno può essere graduato, entro i limiti anzidetti, in relazione anche alla valutazione dell'attività svolta."

c) La lettera f) dell'art. 3 è sostituita dalla seguente:

"Art. 3 lettera f) - I criteri di valutazione tenuto conto di quanto stabilito dal successivo art. 5 comma 4."

d) Il comma 4 dell'art. 5 è sostituito dal seguente:

"Art. 5 - 4. Sono valutati come titoli, tra gli altri, il dottorato di ricerca, i diplomi di specializzazione e gli attestati di frequenza di corsi di perfezionamento post-laurea, conseguiti in Italia o all'estero, nonché lo svolgimento di una documentata attività di ricerca presso soggetti pubblici e privati con contratti, borse di studio o incarichi, sia in Italia che all'estero; il dottorato di ricerca o titolo equivalente conseguito all'estero, costituisce titolo preferenziale ai fini dell'attribuzione degli assegni."

e) L'art. 7 è sostituito dal seguente:

"Art. 7 - 1. Ai vincitori è conferito l'assegno nella misura annua fissata, da corrispondere in rate mensili, mediante stipula di contratto di lavoro autonomo.

2. Si applicano in materia fiscale le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 13 agosto 1984, n. 476, nonché, in materia previdenziale, quelle di cui all'articolo 2, commi 26 e seguenti della legge 8 agosto 1995, n. 335 e successive modificazioni, in materia di astensione obbligatoria per maternità, le disposizioni di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 luglio 2007, pubblicato nella "Gazzetta Ufficiale" n. 247 del 23 ottobre 2007, e, in materia di congedo per malattia, l'articolo 1, comma 788, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni.

3. Il contratto è stipulato, di norma, entro sessanta giorni dalla comunicazione al vincitore dell'esito del concorso e l'attività deve iniziare entro trenta giorni dalla stipula, salvo motivati impedimenti ritenuti validi dall'INFN.

4. Ove il contratto non venga stipulato nei termini fissati, il candidato è considerato rinunciario; ove l'assegnatario non inizi la propria attività nei termini previsti, il contratto è risolto di diritto.

5. Non è ammesso il cumulo con borse di studio a qualsiasi titolo conferite, ad eccezione di quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere o dallo stesso INFN, utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di ricerca dei titolari degli assegni.

6. In ogni caso l'eventuale cumulo con le borse suddette è subordinato alla preventiva autorizzazione dell'INFN.

7. La titolarità dell'assegno non è compatibile con la partecipazione a corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca con borsa, in Italia o all'estero, e comporta il collocamento in aspettativa senza assegni per il dipendente in servizio presso amministrazioni pubbliche."

2. Il testo del Regolamento, risultante dalla modificazione apportata con la presente deliberazione, è quello allegato e ne costituisce parte integrante.

ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE

REGOLAMENTO

per il conferimento degli assegni per la collaborazione all'attività di ricerca dell'INFN

Art. 1

1. L'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare può conferire assegni per la collaborazione all'attività di ricerca ai sensi dell'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, con lo scopo di consentire l'accesso a studiosi in possesso curriculum scientifico professionale idoneo allo svolgimento di attività di ricerca scientifica e tecnologica dell'INFN, con esclusione del personale di ruolo dell'INFN.

Art. 2

1. Gli assegni per la collaborazione all'attività di ricerca sono conferiti a seguito di concorsi pubblici per titoli e colloquio, pubblicati mediante affissione all'albo di ciascuna struttura dell'INFN e diffusione attraverso le reti telematiche.

Art. 3

1. Il numero degli assegni da conferire, attraverso uno o più bandi di concorso, è stabilito annualmente dal Consiglio Direttivo con propria deliberazione nei limiti di stanziamento del bilancio di previsione.

2. Il Consiglio Direttivo stabilisce altresì, su proposta della Giunta Esecutiva:

a) i programmi scientifici ovvero gli esperimenti o progetti ovvero le attività di ricerca e sviluppo tecnologico per le quali ciascun assegno è conferito, e le strutture presso le quali l'attività deve svolgersi;

b) la durata degli assegni che può essere compresa tra uno o tre anni; gli assegni sono rinnovabili e la durata complessiva, compresi gli eventuali rinnovi non può essere superiore a quattro anni ad esclusione del periodo in cui l'assegno è stato fruito in coincidenza con il dottorato di ricerca, nel limite massimo della durata legale del relativo corso;

c) l'importo annuo da determinarsi sulla base di un importo minimo stabilito con Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca; nel caso di durata pluriennale del rapporto di collaborazione, l'importo dell'assegno può essere graduato, entro i limiti anzidetti, in relazione anche alla valutazione dell'attività svolta;

d) i requisiti per l'ammissione al concorso;

e) un congruo termine per la presentazione delle domande;

f) i criteri di valutazione tenuto conto di quanto stabilito dal successivo art. 5 comma 4;

g) tutte le altre norme concorsuali previste dal relativo bando.

Art. 4

1. I bandi di concorso sono emanati con disposizione del Presidente dell'INFN.
2. Ogni bando può prevedere più temi, attività, progetti o esperimenti con l'indicazione della Struttura presso la quale la collaborazione deve essere svolta; per ciascuno di detti temi, attraverso una distinta procedura selettiva, è conferito uno o più assegni.
3. I candidati possono presentare domanda di ammissione per uno o più temi anche se lo svolgimento della relativa attività sia previsto presso strutture diverse; ove essi risultino vincitori in più di una selezione devono, entro il termine tassativo di quindici giorni dalla comunicazione della vincita, scegliere per quale tema accettare il contratto.
4. I bandi di concorso possono prevedere che l'esame colloquio sia espletato anche mediante videoconferenza.

Art. 5

1. Per ciascuna Struttura dell'INFN presso la quale sia previsto il conferimento di assegni, viene nominata dal Presidente dell'INFN con propria disposizione, sentito il Direttore della struttura medesima, una commissione giudicatrice, composta da un presidente e da due membri.
2. Ciascuna di dette commissioni dura in carica due anni dalla data di nomina e giudica sui bandi per assegni da conferirsi presso la struttura interessata, la cui data di scadenza per la presentazione delle domande ricada entro il biennio di durata in carica.
3. La Commissione procede alla valutazione dei titoli e all'espletamento dei colloqui, assegnando i relativi punteggi; al termine dei lavori la Commissione redige una relazione contenente il giudizio su ciascun candidato che ha sostenuto il colloquio, e forma la graduatoria dei candidati che hanno ottenuto il punteggio minimo per il superamento del colloquio stesso.
4. Sono valutati come titoli, tra gli altri, il dottorato di ricerca, i diplomi di specializzazione e gli attestati di frequenza di corsi di perfezionamento post-laurea, conseguiti in Italia o all'estero, nonché lo svolgimento di una documentata attività di ricerca presso soggetti pubblici e privati con contratti, borse di studio o incarichi, sia in Italia che all'estero; il dottorato di ricerca o titolo equivalente conseguito all'estero, costituisce titolo preferenziale ai fini dell'attribuzione degli assegni.
5. Il giudizio della Commissione è insindacabile; dei lavori della Commissione è redatto verbale; gli atti del concorso e la relativa graduatoria di merito sono approvati dal Consiglio Direttivo.
6. I giudizi finali sono resi pubblici mediante affissione all'albo della Struttura interessata.
7. Nel caso in cui i lavori della commissione non dovessero concludersi entro il termine di durata in carica della commissione stessa, detto termine si intende automaticamente prorogato fino alla conclusione dei lavori.

Art. 6

1. In caso di rinuncia alla stipulazione del contratto di cui al successivo articolo 7 o di rescissione del contratto medesimo per le cause di cui agli articoli 9 e 11, l'assegno può essere conferito al candidato che segue il vincitore nella graduatoria di merito di cui al precedente articolo 5.
2. Ai fini del comma precedente la graduatoria ha validità di dodici mesi dalla data di approvazione del Consiglio Direttivo.

Art. 7

1. Ai vincitori è conferito l'assegno nella misura annua fissata, da corrispondere in rate mensili, mediante stipula di contratto di lavoro autonomo.

2. Si applicano in materia fiscale le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 13 agosto 1984, n. 476, nonché, in materia previdenziale, quelle di cui all'articolo 2, commi 26 e seguenti della legge 8 agosto 1995, n. 335 e successive modificazioni, in materia di astensione obbligatoria per maternità, le disposizioni di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 luglio 2007, pubblicato nella "Gazzetta Ufficiale" n. 247 del 23 ottobre 2007, e, in materia di congedo per malattia, l'articolo 1, comma 788, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni.

3. Il contratto è stipulato, di norma, entro sessanta giorni dalla comunicazione al vincitore dell'esito del concorso e l'attività deve iniziare entro trenta giorni dalla stipula, salvo motivati impedimenti ritenuti validi dall'INFN.

4. Ove il contratto non venga stipulato nei termini fissati, il candidato è considerato rinunciario; ove l'assegnatario non inizi la propria attività nei termini previsti, il contratto è risolto di diritto.

5. Non è ammesso il cumulo con borse di studio a qualsiasi titolo conferite, ad eccezione di quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere o dallo stesso INFN, utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di ricerca dei titolari degli assegni.

6. In ogni caso l'eventuale cumulo con le borse suddette è subordinato alla preventiva autorizzazione dell'INFN.

7. La titolarità dell'assegno non è compatibile con la partecipazione a corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca con borsa, in Italia o all'estero, e comporta il collocamento in aspettativa senza assegni per il dipendente in servizio presso amministrazioni pubbliche.

Art. 8

1. L'attività dell'assegnatario è svolta sotto la guida e direzione del responsabile della ricerca, progetto o esperimento per il quale l'assegno è stato conferito.

Art. 9

1. L'assegnatario ha l'obbligo:

a) di iniziare la propria attività alla data fissata presso la Struttura indicata nel contratto;

b) di proseguirla regolarmente ed ininterrottamente per l'intero periodo di durata del contratto;

c) di osservare tutte le norme interne dell'INFN e di seguire le direttive impartite dal responsabile di cui all'articolo 8.

2. Ove l'assegnatario, dopo aver iniziato l'attività, non la prosegua senza giustificato motivo, regolarmente ed ininterrottamente, per l'intera durata del contratto, o si renda responsabile di gravi e ripetute mancanze o, infine, dia prova di non possedere sufficiente attitudine all'attività di ricerca o tecnologica prevista, il contratto può essere rescisso con motivato provvedimento del Presidente dell'INFN.

3. Il provvedimento di cui al comma precedente viene adottato su proposta del Direttore della Struttura INFN presso la quale l'assegnatario svolge la propria attività, udito l'interessato.

4. Possono essere giustificati ritardi ed interruzioni nello svolgimento dell'attività solo se dovuti a gravi motivi di salute o a causa di forza maggiore, debitamente comprovati.

Art. 10

1. L'attività di collaborazione all'attività di ricerca scientifica o tecnologica deve essere svolta nell'ambito del tema indicato dal bando di concorso per tutta la durata del contratto.

2. In casi eccezionali, previa una approfondita relazione del responsabile di cui all'articolo 8, con il parere favorevole del direttore della Struttura interessata, il Presidente dell'INFN, può, con proprio atto motivato, disporre il proseguimento dell'attività su un tema diverso.

Art. 11

1. Ogni anno l'assegnatario presenta al Presidente una relazione sull'attività svolta, accompagnata da motivato giudizio del responsabile di cui all'art. 8.

2. In caso di motivato giudizio sfavorevole sull'attività svolta o in difetto della relazione e del giudizio del responsabile di cui all'articolo 8, il contratto può essere rescisso con le modalità previste dall'articolo 9.

3. Al termine del contratto l'assegnatario presenta al Presidente una relazione sull'attività complessiva svolta unitamente al giudizio del responsabile di cui all'articolo 8.

Art. 12

1. L'assegnatario si avvale per lo svolgimento della propria attività della sede e delle attrezzature della Struttura assegnata ed usufruisce dei servizi, ivi compreso quello di mensa, messi a disposizione del personale dipendente, secondo le norme vigenti nella struttura stessa.

2. L'assegnatario inviato in missione, per motivi connessi all'attività prevista dal contratto, gode del trattamento di missione secondo le norme e con le modalità previste per i titolari di borsa di studio INFN.